

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 973 del 2013, proposto da:

NUOVA ASSISTENZA - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Pagani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Ricuperati in Torino, via Don Giovanni Minzoni, 14;

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE di CIRIE', CHIVASSO E IVREA - A.S.L. TO4, in persona del direttore e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difeso dall'avv. Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, corso Re Umberto, 27;

nei confronti di

MED SERVICES SOC. COOP. SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Merani e Roberto Serventi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca, 21;

per l'annullamento

- della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO 4 n. 491 del 19.7.2013, recante aggiudicazione alla controinteressata Med Services soc.coop. sociale, della gestione completa della Residenza Sanitaria Assistenziale sita in San Mauro Torinese, a definizione della gara SIMOG n. 4227849;
- di ogni altro atto propedeutico, presupposto, collegato, consequenziale o connesso, con particolare riferimento alla deliberazione del D.G. 17.5.2012 n. 381, al bando di gara, il capitolato speciale di appalto, le specifiche tecniche e tutti gli altri atti costituenti la *lex specialis* di gara; alla delibera del. D.G. n. 698 del 30.8.2012 di nomina della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche;
- nonché del diniego espresso in data 6.9.2013, prot. 82690, dato da AL TO4 in riscontro al preavviso di ricorso;
- per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'ASL TO4 e di Med Services Soc. Coop. Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l'avv. M.

Ferrari, su delega dell'avv. Pagani, per la parte ricorrente; l'avv. Sarzotti per l'ASL TO4; e l'avv. Merani per Med Services;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

- 1. La società Nuova Assistenza s.c.s. onlus ha partecipato alla gara bandita il 17 maggio 2012 dall'ASL TO 4 per l'affidamento quinquennale della gestione completa della R.S.A. sita in San Mauro Torinese, con possibilità di riaffidamento per ulteriori tre anni, da effettuarsi ai sensi dell'art. 20 e dell'allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006, per un valore presunto dell'appalto di € 10.950.000,00 (IVA compresa) per 5 anni, e complessivamente di € 17.520.000,00 (IVA compresa) includendo l'ulteriore triennio opzionale.
- 2. La legge di gara prevedeva che l'appalto avrebbe avuto ad oggetto la gestione delle attività assistenziali, alberghiere ed amministrative della R.S.A. per un totale di 60 posti letto per ospiti non autosufficienti, e che la gara si sarebbe svolta con procedura aperta e sarebbe stata aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione di 30 punti all'offerta tecnica e di 70 punti all'offerta economica, con termine per la presentazione delle offerte al 26 luglio 2012.
- 3. Alla gara hanno partecipato 11 concorrenti.
- 4. In esito alla valutazione delle offerte, la gara è stata aggiudicata alla società Med Services s.c.s., che ha riportato un punteggio complessivo di 97,57.
- 5. La Nuova Assistenza s.c.s., gestore uscente del servizio, si è invece collocata al quinto posto con punti 89,75 punti.
- 6. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato adottato con deliberazione del direttore generale dell'ASL n. 491 del 19 luglio 2013, comunicato a Nuova Assistenza s.c.s. il 25 luglio successivo.
- 7. Quest'ultima, con ricorso portato alla notifica il 7 ottobre 2013 e depositato il 18 ottobre successivo, ha impugnato l'atto di aggiudicazione definitiva e gli ulteriori atti della procedura di gara indicati in epigrafe e ne ha chiesto l'annullamento ai fini della riedizione dell'intera procedura di gara, formulando altresì domanda risarcitoria. Il ricorso è stato affidato a cinque motivi, con il quali la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'intera procedura di gara sotto plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere, nei termini che saranno esposti nella parte in diritto unitamente alla disamina delle censure.
- 8. Si sono costituiti l'ASL TO 4 e l'impresa aggiudicataria Med Services s.c.s., resistendo al gravame.
- 9. All'udienza in camera di consiglio del 7 novembre 2013, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare a fronte della fissazione della discussione del merito per l'udienza del 6 febbraio 2014, alla quale risultavano già fissati altri due ricorsi (proposti da diversi concorrenti) concernenti la medesima procedura di gara.

Il collegio ha accolto la richiesta.

- 10. In prossimità dell'udienza di merito, la difesa di parte ricorrente ha integrato la propria documentazione e depositato una breve memoria conclusiva.
- 11. Hanno depositato memorie anche la difesa dell'ASL e dell'impresa controinteressata, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso con articolate deduzioni.
- 12. La difesa di parte ricorrente replicato nel termine di rito.
- 13. All'udienza pubblica del 6 febbraio 2014, la causa è stata discussa e, quindi, trattenuta per la decisione.
- 14. Il giorno successivo è stato pubblicato il dispositivo della presente decisione.

Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti e va respinto.

- 1. Con il *primo motivo*, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'intera procedura di gara (dalla determinazione a contrarre fino al provvedimento di aggiudicazione definitiva) per violazione della disciplina introdotta dalla Regione Piemonte con DGR n. 29-5369 del 21 febbraio 2013; con tale delibera, la Giunta regionale piemontese ha stabilito di esternalizzare la gestione di questa tipologia di servizio nella forma del "contracting out" tramite concessione ex art. 30 D. Lgs. n. 163/2006; secondo la ricorrente, si tratterebbe di un provvedimento vincolante per le ASL, avendo la finalità di fissare tetti alla spesa sanitaria; è vero ha sostenuto la ricorrente che la delibera regionale è successiva alla delibera di indizione della gara in esame, ma essa è comunque intervenuta quando la procedura di gara era ancora in una fase embrionale, dal momento che, oltre alla prima seduta pubblica, si erano tenute solo due sedute riservate della commissione tecnica per la valutazione delle offerte tecniche; secondo la ricorrente, l'Azienda Sanitaria avrebbe illegittimamente omesso di valutare l'opportunità di ritirare gli atti di gara, ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/90; il non averlo fatto configurerebbe, pertanto, una violazione dei principi generali di economicità, efficacia e proporzionalità a cui sono soggetti anche gli appalti esclusi di cui all'allegato II B del Codice dei Contratti Pubblici.
- 1.1.Osserva il collegio che la censura non può essere condivisa.
- 1.2. La stazione appaltante non aveva alcun obbligo di annullare in autotutela la procedura di gara alla luce della nuova disciplina introdotta dalla citata delibera regionale, essendo quest'ultima successiva alla pubblicazione della legge di gara.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, il quale impone di valutare la legittimità di un provvedimento in relazione alle norme vigenti al tempo in cui lo stesso è stato adottato, sicchè, in particolare, la normativa sopravvenuta non può essere applicata alle gare il cui bando sia stato pubblicato precedentemente all'entrata in vigore della stessa. Ciò comporta che l'Amministrazione è tenuta, nella conduzione della procedura selettiva, ad applicare le regole contenute nella legge di gara, anche nel caso di sopravvenuta abrogazione o modifica della disciplina vigente al momento della sua adozione, e al contempo le è precluso di derogare al regolamento di gara per come cristallizzato nella lex specialis, quand'anche fosse divenuto medio tempore difforme dallo ius superveniens.

1.3. Esclusa, pertanto, nel caso in esame, la sussistenza di un *obbligo ex lege* della stazione appaltante di procedere nel senso preteso dalla ricorrente, la questione avrebbe potuto porsi, se mai, nei termini della sussistenza o meno di ragioni di *opportunità* di procedere all'annullamento d'ufficio della procedura, in considerazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica perseguiti dalla citata delibera regionale con l'imposizione del nuovo modello concessorio di gestione delle R.S.A.

Sotto tale profilo, tuttavia, le censure di parte ricorrente sono palesemente inammissibili perché impingono in valutazioni di puro merito (attinenti, cioè, alla convenienza e all'economicità dell'azione amministrativa), le quali rientrano nell'esclusiva sfera di competenza dell'amministrazione e che non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non per profili di manifesta illogicità o irragionevolezza: profili che nel caso di specie il collegio non reputa sussistenti, dal momento che la soluzione pretesa dalla ricorrente di interrompere la procedura di gara alla luce del *ius superveniens* avrebbe comportato la vanificazione di cinque mesi e di nove sedute di lavoro della commissione tecnica, con grave nocumento per l'interesse pubblico alla sollecita conclusione della procedura, in esito alla quale l'azienda sanitaria mira ad ottenere condizioni di gestione del servizio più convenienti di quelle attualmente praticate dall'odierna ricorrente, gestore uscente.

La censura va quindi disattesa.

- 2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dei principi generali di trasparenza, imparzialità, par condicio dei concorrenti e di continuità delle operazioni di gara, con specifico riferimento alla mancata verbalizzazione, da parte della commissione di gara, delle modalità di conservazione e custodia delle offerte tecniche; omissione tanto più grave, secondo la ricorrente, in considerazione del lungo lasso temporale (dall'ottobre 2012 all'aprile 2013) in cui si sono protratte le operazioni di valutazione delle offerte tecniche; secondo la ricorrente, in tale lasso temporale è ben possibile, per l'assenza di debita custodia, che un'offerta progettuale possa essere stata, in tutto o in parte, sostituita mentre era in corso l'esame delle altre; al riguardo, la ricorrente ha richiamato in principi affermati da "costante giurisprudenza" in ordine all'obbligo della commissione di gara di adottare misure precauzionali e di custodia dei plichi e delle offerte, da indicare puntualmente nei verbali di gara; ha richiamato da ultimo l'ordinanza 11 febbraio 2013 n. 761 con cui la Sesta sezione del Consiglio di Stato ha devoluto la questione all'Adunanza Plenaria, formulando un'esplicita preferenza per la tesi più formalistica e rigorosa.
- 2.1. Osserva il collegio che anche tale censura non può essere condivisa.
- 2.2. E' principio condiviso dalla Sezione quello per cui l'omessa verbalizzazione delle modalità di custodia delle offerte non può essere motivo di illegittimità in sé, se la censura non è sorretta da allegazione che si sia verificata una manomissione, in quanto l'impresa partecipante, che denunci la mancata o insufficiente custodia da parte della stazione appaltante delle buste contenenti le offerte, è tenuta a comprovare quanto affermato con elementi circostanziati, tali da far ritenere verosimile o altamente probabile che, per effetto della condotta negligente dell'amministrazione, si siano verificate manomissioni dei plichi.
- 2.3. In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza decisamente prevalente (T.A.R. Piemonte, sez. I, 18 maggio 2012, n. 569; Consiglio di Stato, sez. III, 19 novembre 2012, n. 5820; Consiglio di Stato, sez. V, 05 ottobre 2011, n. 5456; T.A.R. Napoli, sez. II, 18 dicembre 2013, n. 5857; T.A.R. Toscana, sez. I, 09 maggio 2013, n. 757; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 04 luglio 2012, n. 6079; T.A.R. Parma, sez. I, 09 dicembre 2011, n. 424).
- 2.4. Soprattutto, nello stesso senso si è pronunciata recentissimamente la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, risolvendo il contrasto giurisprudenziale segnalato dalla sesta sezione con la citata ordinanza di rimessione.

Con la sentenza n. 8/2014 del 3 febbraio 2014, l'Adunanza Plenaria ha infatti sposato la tesi "sostanzialistica", affermando in particolare che "la mancata e pedissequa indicazione in ciascun verbale delle operazioni finalizzate alla custodia dei plichi non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura concorsuale", e ciò in anche "in ossequio al principio di conservazione dei valori giuridici, il quale porta ad escludere che l'atto deliberativo possa essere viziato per incompletezza dell'atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed intellettive ad esso preordinate, salvo i casi in cui puntuali regole dettate dall'amministrazione aggiudicatrice indichino il contenuto essenziale del verbale". Pertanto, secondo l'Adunenza Plenaria, "ogni contestazione del concorrente volta ad ipotizzare una possibile manomissione, o esposizione a manomissione dei plichi, idonea ad introdurre vulnus alla regolarità del procedimento di selezione del contraente non può, quindi, trovare sostegno nel solo dato formale delle indicazioni che si rinvengono nel verbale redatto per ogni adunanza della commissione preposta all'esame delle offerte, ma deve essere suffragata da circostanze ed elementi che, su un piano di effettività e di efficienza causale, abbiano inciso sulla c.d. genuinità dell'offerta, che va preservata in corso di gara".

In conclusione - afferma la Plenaria – "si ha, quindi, un vizio invalidante qualora sia positivamente provato, o quanto meno vi siano seri indizi, che le carte siano state manipolate negli intervalli fra un'operazione e l'altra".

2.5. Nel caso di specie, le censure di parte ricorrente sono state formulate in termini meramente generici, ipotetici e congetturali. Non è stato dedotto dalla ricorrente il benché minimo indizio in ordine al fatto che, in concreto, si

siano verificate manomissioni degli atti di gara e delle offerte dei concorrenti. L'unico elemento addotto dalla ricorrente – l'eccessiva lunghezza della procedura – non è di per sé sintomatico di alterazioni o manomissioni del materiale di gara, oltre ad essere, in ogni caso, facilmente giustificabile in ragione delle peculiarità della procedura di gara (la quale è rimasta sospesa per un certo lasso di tempo per consentire all'azienda sanitaria di valutare l'opportunità di completare o meno la procedura alla luce delle modifiche apportate con la citata DGR del 30 luglio 2012) e in considerazione della complessità delle valutazioni tecniche demandate alla commissione di gara. In tale contesto, però, nessun elemento concreto induce fondatamente a sospettare che in questo lasso temporale siano potute avvenire manomissioni delle offerte tecniche, anche perché nulla è stato effettivamente allegato dalla parte ricorrente a conforto della propria asserzione.

Alla luce di tali considerazioni, la censura in esame va quindi disattesa.

- 3. Con il *terzo motivo*, la ricorrente ha denunciato l'illegittima composizione della commissione tecnica giudicatrice, per la presenza in essa, come componente, del dr. Franco Valtorta, Direttore della S.C. di Settimo Torinese, il quale, in tale sua qualità, ha svolto il ruolo di Responsabile dell'appalto uscente, e "*in tale veste ha intrattenuto con la ricorrente essa pure aggiudicataria uscente plurimi contatti*"; ne consegue, secondo la ricorrente, la violazione dell'art. 84 comma 4 del Codice dei Contratti (applicabile anche al contratto "escluso" in esame in forza del richiamo fatto nella legge di gara all'art. 83 D. Lgs. 163/2006), il quale stabilisce che i commissari diversi dal presidente "non devono avere svolto" alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
- 3.1. Osserva il collegio che la censura, prima ancora che infondata nel merito, è inammissibile per carenza di interesse. Infatti, nei termini in cui è stata formulatala, la censura sembrerebbe diretta ad evidenziare una presunta carenza di imparzialità del commissario Valtorta a causa dei rapporti pregressi intrattenuti da tale commissario con l'odierna ricorrente durante la precedente gestione del servizio; ma se così è, se cioè le ragioni della presunta parzialità del commissario Valtorta andassero effettivamente ravvisate nei rapporti privilegiati intercorsi (e intercorrenti) tra il predetto commissario e l'odierna ricorrente, è evidente quest'ultima non avrebbe di che dolersene, avendone tratto, se mai, un (indebito) beneficio nella procedura de qua.
- 3.2. In ogni caso, la censura è palesemente infondata nel merito.

L'art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, va nominata una Commissione di gara e, in tale Commissione, i componenti diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Tale norma, in quanto finalizzata a garantire l'imparzialità dei commissari e a prevenire situazioni di conflitto di interessi, intende impedire la partecipazione alla commissione giudicatrice dei soli soggetti che abbiano svolto o possano svolgere un ruolo tecnico o amministrativo nel contratto oggetto di gara "nell'interesse proprio o in quello privato di alcuna delle imprese concorrenti" (TAR Lazio-Roma, n. 4396/2009), ovvero a quei soggetti che abbiano svolto incarichi di progettazione, di verifica della progettazione, incarichi di predisposizione della legge di gara e simili.

L'incompatibilità non può invece estendersi a qualsivoglia funzionario dipendente della stazione appaltante, che svolga incarichi amministrativi o tecnici che non siano relativi allo specifico appalto.

Nel caso di specie, il dr. Valtorta ha sempre agito come rappresentante dell'ASL TO4 e nell'esclusivo interesse di quest'ultima. Il medesimo, inoltre, è rimasto totalmente estraneo alla predisposizione degli atti di gara.

Non sussistono, pertanto, alla stregua della normativa richiamata, ragioni di incompatibilità del medesimo a svolgere le funzioni di commissario di gara nella procedura de qua; e ciò consente persino di prescindere dalla

questione, dedotta in giudizio dalla difesa della controinteressata, se l'art. 84 del Codice dei Contratti sia o meno applicabile ai settori esclusi.

La censura va quindi disattesa.

- 4. Con il *quarto motivo*, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'intera procedura di gara in ragione del fatto che la stazione appaltante avrebbe omesso di procedere alla verifica di congruità delle offerte, benché tre delle prime quattro offerte (la prima, la seconda e la quarta) fossero sospette di anomalia, avendo conseguito oltre i 4/5 dei punti attribuibili; la verifica di anomalia, ha aggiunto la ricorrente, è doverosa anche in relazione ai servizi esclusi di cui all'allegato II B del Codice dei Contratti, in quanto costituisce espressione dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.
- 4.1. Osserva il collegio che anche tale censura è inammissibile per carenza di interesse.
- 4.2. La stessa ricorrente, infatti, non contesta la circostanza che l'offerta proposta da Planet Plus, collocatasi al terzo posto in graduatoria, non era anomala. Ciò comporta che l'accoglimento della censura in esame non arrecherebbe alcuna concreta utilità all'odierna ricorrente, dal momento che anche in tal caso, pur potendosi ipoteticamente determinare l'esclusione dalla gara dei concorrenti collocatisi al primo, al secondo e al quarto posto, l'offerta della ricorrente, collocatasi al quinto posto, resterebbe pur sempre sopravanzata in graduatoria dall'offerta non anomala della concorrente terza graduata.
- 4.3. In ogni caso, la censura in esame è infondata anche nel merito.

L'appalto in esame, infatti, ha ad oggetto un servizio di natura sanitaria e sociale rientrante nell'elencazione contenuta nell'allegato II B del Codice dei Contratti (n.25).

Gli appalti di cui all'allegato II B del Codice dei Contratti sono esclusi dall'applicazione delle norme di dettaglio dello stesso Codice, fatta eccezione per quelle specificamente richiamate dall'art. 20 ma non conferenti al caso in esame (art. 68, specifiche tecniche; art. 65, avviso sui risultati della procedura di affidamento; art. 225, avvisi relativi agli appalti aggiudicati). Gli stessi appalti, secondo la previsione dell'art. 27 del Codice, sono assoggettati soltanto al rispetto del principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Le norme del Codice dei Contratti Pubblici che prevedono l'obbligo per le stazioni appaltanti di procedere alla verifica di congruità delle offerte economiche sospettate di anomalia sono contenute negli artt. 86 e seguenti. Tali norme, per la loro stretta specificità di dettaglio, sono inidonee ad integrare principi generali, salvo che non si voglia ravvisame uno in ogni frammento del reticolato normativo del Codice, secondo un ordine di idee che sarebbe, però, incompatibile con la ben diversa logica selettiva sottesa ai suoi articoli 20 e 27. Non integrando principi generali, le predette norme non sono applicabili - neppure in via di eterointegrazione degli atti di gara - alle procedure che abbiano ad oggetto, come nel caso di specie, servizi di cui all'allegato II B, se non nell'ipotesi in cui la stazione appaltante si sia auto-vincolata ad osservarle richiamandole espressamente nella legge di gara (T.A.R. Sardegna, sez. I, 21 aprile 2011, n. 430; Consiglio di Stato, sez. VI 15 dicembre 2010, n. 8932).

Nel caso di specie, la legge di gara non prevedeva l'obbligo della commissione di procedere a verifica di congruità delle offerte anomale. E pertanto, la decisione della commissione di non dare corso alla verifica di congruità delle offerte anomale non configura alcun profilo di illegittimità della procedura di gara.

La censura va quindi disattesa.

5. Infine, con il *quinto motivo* la ricorrente ha impugnato "per mero tuziorismo" l'atto di riscontro dell'amministrazione al preavviso di ricorso notificato dalla ricorrente, per l'ipotesi in cui esso fosse interpretato come atto "confermativo" della legittimità degli atti di gara e non come atto "meramente confermativo"; avverso l'atto impugnato, la ricorrente ha dedotto in via derivata i medesimi vizi di illegittimità propri dei provvedimenti

confermati.

5.1. Osserva il collegio che la censura è inammissibile, e comunque infondata:

- è inammissibile perché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale condiviso dalla Sezione, il diniego

di autotutela espresso dalla stazione appaltante sul preavviso di ricorso non è un atto autonomamente lesivo, e

come tale impugnabile;

- è infondata nel merito, dal momento che l'accertata insussistenza dei vizi "propri" di illegittimità della procedura

di gara, dedotti dalla ricorrente con i primi quattro motivi di ricorso, esclude in radice la stessa configurabilità di

vizi di illegittimità "derivata" incidenti sul successivo diniego di autotutela.

6. In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso va respinto perché infondato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso,

come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida forfettariamente in € 5.000,00

(cinquemila) oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle parti resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Primo Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 07/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)